

COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL 18/12/2019

OGGETTO: Istanza presentata da prot. Nr 11652 del 14/03/2017; Rif prot. Ge.Di. Nr. 62. PARZIALE NON AMMISSIONE alla massa passiva della liquidazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore <u>If</u>, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Presidente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	•
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla seduta la dott.ssa Simona Maria Nicastro, Segretario generale del Comune di Favara, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;







Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;

Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della

Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;

Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di

Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL,

fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;

Che con deliberazione n. 8 del 05/06/2017, questa Commissione ha approvato la "Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000" notificandola al Sindaco ed ai componenti tutti della Giunta;

Che con deliberazione n. 59 del 05/07/2017, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato l'adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258 D.Lgs.

Che con deliberazione n. 11 del 10/07/2017 per come modificata con deliberazione n.10 del 27/11/2019 questa Commissione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla n.267/2000; modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- che questa Commissione Straordinaria ha definito l'istruttoria relativa alle domande presentate o trasmesse d'ufficio inerenti prestazioni da lavoro dipendente;

Che questa Commissione ai sensi di legge ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31/12/2015;

pa acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 11652 del 14/03/2017, per il presunto credito vantato nei confronti del quali somme dovute per prestazioni da lavoro Comune per un importo totale di € dipendente oltre spese legali da sentenza;

CONSIDERATO che con delibera n. 2 del 01/02/2018 è stato comunicato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 l'avvio del procedimento istruttorio;

DATO ATTO che, a seguito di istruttoria, acquisite le attestazioni del responsabile competente prot. n.27912 del 27/06/2017 e nota integrativa prot. n.36571 del 12/08/2019 si è pervenuti alla determinazione di non ammissibilità PARZIALE alla massa passiva del presunto credito vantato per l'importo di euro sono ammissibili alla

1) Le differenze retributive lorde richieste per euro La differenza scaturisce dai diversi periodi di riferimento delle progressioni economiche e categorie di inquadramento e comprende una differenza retributiva, da quantificare, dalla categoria D2 alla categoria D5 con decorrenza 09/09/2003 e sino al 19/09/2004 a carico del Comune di Raffadali presso cui la dipendente Cuffaro Giuseppa prestava servizio tramite l'istituto giuridico del comando con retribuzione ed oneri a carico del quale rideterminazione del TFR, pur se da medesimo ente.

riconoscere in linea di diritto stante il suo riconoscimento in sentenza, non potrà 2) La somma lorda di euro essere liquidata dall'Ente ma sarà liquidata dall'INPS. La rideterminazione del TFR (TFS) ed il pagamento della conseguente differenza al dipendente, nonché la



- regolarizzazione contributiva sono in capo all'INPS. Detto Istituto provvederà dopo il versamento degli oneri riflessi a carico dell'Ente e già quantificati in euro nonché del versamento delle trattenute previdenziali a carico del dipendente.
- 3) Gli interessi legali lordi pari ad euro sono ammissibili alla massa passiva limitatamente alla diversa e minore somma di euro Tale differenza è da riferirsi al loro ricalcolo fino alla data di dichiarazione del dissesto, e quindi fino al 26/11/2016.
- 4) L'importo delle spese legali, pari ad euro sono ammissibili come da richiesta.

DATO ATTO quindi che, relativamente all'istanza suddetta, va ammessa alla massa passiva dell'Ente la somma di euro di cui euro per retribuzione, euro per CPDEL, euro per IRAP, per euro per INADEL ed euro per rimborso spese ed oneri non soggetti a contribuzione;

RITENUTO pertanto che la partita creditoria in esame non presenta, limitatamente all'importo di euro i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte, mentre va ammessa alla massa passiva per il complessivo importo di euro :

DATO ATTO altresì la suddetta istanza rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs n.267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- Questa Commissione Straordinaria, con nota prot. n 40384 del 12/09/2019, ha dato comunicazione all'istante di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per come recepita in Sicilia, in merito alla richiesta presentata, indicando le su motivazioni di RIGETTO PARZIALE alla massa passiva per come sopra richiamate;
- Che, da parte del creditore istante, non sono pervenute osservazioni al suddetto preavviso di rigetto parziale ed anzi è pervenuta a mezzo del legale dichiarazione di accettazione dell'importo ammesso con richiesta di immediato pagamento;

DATO ATTO che questa Commissione, esaminate le osservazioni del creditore e le note di riscontro dei Responsabili di P.O., ritiene di confermare la determinazione originaria nel senso della parziale ammissione dell'istanza per come sopra esposto;

DATO ATTO che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

VISTO l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTO l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti sentenze esecutive;

4

M

The Oly

VISTO l'art: 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

VISTO l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

RICHIAMATO:

L'art. 258, comma 3 del TUEL, che testualmente recita: "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese relative ai creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una soma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi".

RICHIAMATA altresì la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2.testualmente recita "la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero".

RITENUTO che il debito di cui sopra deve essere ammesso alla massa passiva ad eccezione della parte ritenuta non ammissibile per come sopra meglio evidenziato e che si deve conseguentemente provvedere, per la parte ammessa, alla liquidazione ed all'emissione del relativo mandato di pagamento previe le verifiche di legge;

ACCERTATO che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il suddetto debito è relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente e pertanto deve essere liquidato per intero, dando mandato sin d'ora al Responsabile servizi finanziari, prima dell'emissione del mandato, di effettuare le verifiche necessarie in merito alla sussistenza di eventuali debiti del dipendente nei confronti del Comune di Favara, di adottare tutte le iniziative utili per il recupero degli eventuali debiti riscontrati, comunicando a questa Commissione eventuale importo da riaccreditare al conto della gestione straordinaria;

CONSIDERATO che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha già acquisito le risorse finanziarie sufficienti alla liquidazione del debito derivante da lavoro dipendente e/o assimilati di cui sopra, che, per come detto, in base alla richiamate disposizioni, va liquidato prioritariamente e per intero;

DATO ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme dovute per le restanti istanze da lavoro dipendente non appena saranno accreditate a questa Commissione i relativi necessari importi;

RICHIAMATI:





- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto "regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni; Visto il TUEL n. 267/2000;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;

;	<u>DELIBERA</u>
_1	Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si
	intendono integralmente riportate e trascritte;
2.	Di non ammettere parzialmente alla massa passiva della liquidazione, per le
	motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
	la domanda presentata da prot. n. 11652 del 14/03/2017 relativa al
	presunto credito vantato nei confronti del Comune di Favara, per un importo di euro
	in quanto dalle risultanze istruttorie, sono emersi motivi ostativi che non
	consentono alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di poter accogliere la
	richiesta, limitatamente a detto importo. Pertanto il debito oggetto della domanda di
	ammissione non viene ammesso per l'importo di €per le seguenti motivazioni:
	- Le differenze retributive lorde richieste per euro sono ammissibili alla massa passiva per l'importo lordo di euro La differenza scaturisce dai
	massa passiva per l'importo lordo di euro La differenza scaturisce dai
	diversi periodi di riferimento delle progressioni economiche e categorie di inquadramento e comprende una differenza retributiva, da quantificare, dalla
	categoria D2 alla categoria D5 con decorrenza 09/09/2003 e sino al 19/09/2004 a
	carico del Comune di Raffadali presso cui la dipendente
	servizio tramite l'istituto giuridico del comando con retribuzione ed oneri a carico del
	medesimo ente.
	- La somma lorda di euro quale rideterminazione del TFR, pur se da
	riconoscere in linea di diritto stante il suo riconoscimento in sentenza, non potrà essere liquidata dall'Ente ma sarà liquidata dall'INPS. La rideterminazione del TFR
	(TFS) ed il pagamento della conseguente differenza al dipendente, nonché la
	regolarizzazione contributiva sono in capo all'INPS. Detto Istituto provvederà dopo il
	versamento degli oneri riflessi a carico dell'Ente e già quantificati in euro
	nonché del versamento delle trattenute previdenziali a carico del dipendente. - Gli interessi legali lordi pari ad euro sono ammissibili alla massa passiva
	- Gli interessi legali lordi pari ad euro sono ammissibili alla massa passiva
	limitatamente alla diversa e minore somma di euro Tale differenza è da riferirsi al loro ricalcolo fino alla data di dichiarazione del dissesto, e quindi fino al
	26/11/2016.
	- L'importo delle spese legali, pari ad euro sono ammissibili come da
	richiesta. ,
	Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite nella
	massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero
	dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
	Di ammettere alla massa passiva la somma di euro di cui euro per
	retribuzione, euro per CPDEL, euro per IRAP, per euro per
	INADEL ed euro per rimborso spese ed oneri non soggetti a contribuzione quale
	parziale ammissione del credito di cui all'istanza presentata da
	prot n 11652 del 14/03/2017:

- 5. Di liquidare la complessiva somma di euro 96.137,92 (somma totalmente priva di copertura nella contabilità dell'Ente) omnicomprensiva ovvero al lordo di ogni onere previdenziale e fiscale, alla Signora Cuffaro Giuseppa, dipendente del Comune di Favara già dipendente del Comune di Favara, oggi in pensione, per come individuata nell'istanza, a saldo delle prestazioni di lavoro dipendente subordinato effettuate per il periodo antecedente al 31/12/2015:
- 6 Di dare atto che l'onere complessivo di euro 96.137,92 comprensivo di oneri riflessi graverà sulla gestione della liquidazione;
- Dare incarico al componente della Commissione Dott. Giuseppe Gaeta di emettere mandato di € 96.137,92 in favore del Comune di Favara, tramite giro conto fondi Banca d'Italia sulla contabilità speciale, codice 319991, intestata a questa Commissione, quali spettanze dovute al Comune di Favara per competenze spettanti al personale dipendente per prestazione di lavoro subordinato per il periodo antecedente il 31/12/2015;
- 8 Di comunicare l'adozione della presente deliberazione al creditore;
- Di incaricare il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara di introitare la suddetta somma negli appositi capitoli di Comune di Favara di introitare la relativo mandato di pagamento in favore del beneficiario, da far gravare sui corrispondenti capitoli dei servizi in conto terzi, effettuando, prima dell'emissione del verifiche necessarie in merito alla sussistenza di eventuali debiti, tributari o di altra natura, del dipendente di cui sopra nei confronti del Comune di Favara, e adottando tutte le iniziative utili per il recup. Legal eventuali debiti riscontrati, e comunicando a questa Commissione eventuali del di conto della gestione straordinaria;
- 10 Di disporre, a cura dell'Ufacto dell'area Generale, la trasmissione del presente atto deliberativo al responsabile dell'area finanziaria e servizio personale, per i conseguenti adempimenti di competenza, procedendo, ultimate le verifiche di cui al punto 9 al paganto dovute ed al versamento degli oneri agli enti previdenziali ed all'erario;
- 11 Di includere il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 del vigente Testo Unico degli enti Locali, nello specifico elenco da allegare al pia di inzione della massa passiva;
- Dare atto che, il debito di cui alla suddetta istanza rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs n.267/2000, e pertanto disporre, a cura della Segreteria dell'ente, la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289, al Collegio dei revisori dell'ente nonché alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;
- 13 Di includere il suddetto debito, per proprio non ammessa, nell'elenco delle passività non inserite nella massa passiva, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;
- 14 Di comunicare la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato nell'istanza, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.R. 378/93, con modalità che garantisca data certa di ricezione (messo comunale, posta elettronica certificata, raccomandata a/r).

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR 378/2004 crà pubblicata un appretorio on line del Comune e sull'home page del sito istituziona del Comune a cura dell'art. 10 segreteria, avenda prendere non leggibili eventuali dati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:



- Al creditore istante, al recapito indicato nell'istanza;
- Al Sindaco del Comune di Favara;
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Favara;
- Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Favara;
- Alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n.289,
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Favara.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue, previa redazione, lettura e approvazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

RIO COMUNALE

na Maria Nicastro

N. ____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art 11, commi 1 e 3, Lr. 3 dicembre 1991, n. 44) Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, c e r t i f i c a che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 19 DIC 2018 all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami. Favara, Il _______ IL Segretario Comunale

ESECUTIVITA' DELL'ATTO fert 12 commit 1 e 2. [r. 3 dicembre 1991 [r. 44])

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S TA
che la presente deliberazione è di immediata esecutività
Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(_______)